



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
PROVINCIA DI ROMA

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PETER PAN.

CIG 5821973C18

Ente appaltante: Comune di Trevignano Romano - Piazza Vittorio Emanuele III n.1, 00069 (Rm), telefono 06/999120200 fax 06/9999848; www.trevignanoromano.gov.it; e - mail: postmaster@pec.trevignanoromano.it.

Il presente bando è stato inviato alla GUCE in data 27.06.2014.

L'estratto del presente avviso è stato pubblicato sulla GURI n. 75 del 04.07.2014

Determina di indizione Responsabile del Settore Amministrativo atto n. 355 del 27.06.2014

1) Luogo di esecuzione

Trevignano Romano, Via Monticello

2) Oggetto della concessione, importo e modalità di finanziamento.

La concessione riguarda la gestione e l'amministrazione in regime di concessione dell'asilo nido comunale Peter Pan, da realizzare da parte del Concessionario in nome proprio ed a proprio rischio, in costante integrazione e collaborazione con gli altri servizi sociali e socio educativi comunali.

La presente procedura selettiva ha per oggetto la concessione del servizio asilo nido compreso nell'allegato II B del D.Lgs. 163/2006, CPV 85312110-3, tale per cui, ai fini procedurali, il Codice dei Contratti trova applicazione nei limiti di quanto espressamente richiamato nel presente Bando di gara e nel Capitolato prestazionale, a presidio dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità.

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, si precisa che il costo per la sicurezza è pari a zero.

Il prezzo a base d'asta viene fissato con riferimento al costo mensile di un bambino frequentante l'asilo nido pari ad euro 731,00 esclusa I.V.A.

Il costo in oggetto si riferisce al bambino frequentante l'asilo con frequenza a tempo pieno ai sensi dell'art 14 del vigente Regolamento di funzionamento dell'Asilo Nido Comunale.

In caso di frequenza con orario ridotto come previsto dal Regolamento suddetto il concessionario dovrà fatturare il costo di euro 530,00 esclusa I.V.A. al netto del ribasso presentato in sede di gara rispetto al prezzo a base d'asta.

L'importo complessivo della concessione è pari euro 2.380.136,00 esclusa I.V.A. (durata di 5 anni più i 3 anni dell'eventuale proroga).

Il servizio è finanziato con fondi comunali, stanziati annualmente nei bilanci di relativa competenza e con il pagamento dei canoni a carico degli utenti che saranno stabiliti con atto dell'Amministrazione Comunale

3) Durata e divieto di cessione e subaffidamento

La concessione avrà una durata di anni cinque con decorrenza dal **28.11.2014** .

La concessione potrà essere conferita oltre la durata sopra indicata per un massimo di 36 (trentasei) mesi ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, alle stesse condizioni previste dal presente capitolato e risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto per un tempo determinato da concordarsi in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per una nuova gara per l'affidamento delle attività o per diversa soluzione gestionale delle stesse.

L'Aggiudicatario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

L'avvio del servizio potrà essere effettuato nella mora di stipula del contratto.

E' vietato il subaffidamento delle prestazioni relative al presente capitolato, con esclusione degli interventi di manutenzione e del servizio di refezione.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

4) Requisiti di partecipazione:

Imprese che esercitano attività oggetto del bando che:

- 1) siano iscritte alla competente CCIAA per attività corrispondenti al servizio oggetto di concessione; solo per le società Cooperative: iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23.06.2004; c) per le cooperative sociali e loro consorzi, iscrizione all'albo regionale delle Cooperative/ConSORZI Sociali rispettivamente di tipo A) e C), di cui all'art. 9 della legge 381/1991 oppure al registro prefettizio nel caso in cui la Regione, in cui ha sede la cooperativa, non abbia ancora istituito l'apposito albo.
- 2) abbiano realizzato nell'ultimo triennio un fatturato dichiarato ai fini I.V.A. per ciascun anno per servizi educativi per la prima infanzia per un valore non inferiore a euro **200.000,00 esclusa I.V.A.** Nel caso di associazione temporanea e di consorzi il requisito in oggetto deve essere posseduto per ciascun esercizio finanziario dalla mandataria – capogruppo nella misura minima del 60% mentre il restante 40% deve essere posseduto dalla o dalle mandanti, ognuno delle quali deve possederne almeno il 10% fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possederlo per almeno il 100%; gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro;
- 3) siano in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi educativi della prima infanzia con indicazione della data di prima emissione; nel caso di associazione temporanea e di consorzi tutte le imprese debbono possedere questo requisito;
- 4) presentino idonea dichiarazione bancaria comprovante la capacità economica e finanziaria dell'impresa concorrente; in caso di associazione temporanea d'impres e di consorzi il suddetto requisito dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento (il suddetto requisito può essere oggetto di avvalimento purché le dichiarazioni presentate dall'impresa ausiliaria si riferiscano specificatamente alla concessione in oggetto);
- 5) aver gestito nel triennio 2011 – 2013, continuativamente e con esito positivo, almeno un asilo nido con capacità ricettiva non inferiore a 37(trentasette) bambini.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisiti di cui al punto 2 e al punto 5 deve sussistere indipendentemente dalla data di inizio attività.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una delle cause ostative previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Alla gara sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

L'istanza di partecipazione congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno

che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese si conformeranno alla disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del D.lgs. 163/2006.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate.

In caso di aggiudicazione all'ATI, le singole imprese dovranno conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

Ai consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 si applica il disposto di cui all'art. 35 D.Lgs 163/06.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatorio, a pena di esclusione, effettuare un sopralluogo presso la sede del nido sito in Trevignano Romano, Via Monticello snc. A seguito del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione da allegare all'interno della Busta A.

A tal fine gli stessi dovranno presentare, apposita richiesta di sopralluogo indirizzata al numero di fax 06.9999848 o inviando una mail all'indirizzo postmaster@pec.trevignanoromano.it indicando la data scelta per l'appuntamento, il nominativo o i nominativi del legale rappresentante o di altro soggetto, munito di apposita delega scritta, che parteciperà al sopralluogo.

Chi effettua il sopralluogo non potrà rappresentare più di un'impresa o di un R.T.I. o di un Consorzio.

Nel caso di R.T.I. il sopralluogo potrà essere fatto da una qualsiasi delle Imprese che parteciperanno o partecipano al R.T.I.; nel caso di Consorzio, il sopralluogo potrà essere fatto da una qualsiasi delle Imprese consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività contrattuali.

L'amministrazione si riserva di modificare la data indicata per il sopralluogo concordando la nuova data con il concorrente nelle ipotesi di richieste di appuntamenti già pervenute nella medesima data.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita «Attestazione di avvenuto sopralluogo».

L'attestazione verrà rilasciata esclusivamente al legale rappresentante del concorrente, ovvero, in alternativa, a un dipendente o incaricato munito di apposita delega scritta del legale rappresentante.

5) Criterio di aggiudicazione.

La presente concessione verrà aggiudicata tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto legislativo.

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.

La gara sarà aggiudicata, tra i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, all'offerta qualitativamente più adeguata al servizio richiesto, nonché economicamente più vantaggiosa, applicando una "griglia di valutazione" che tiene conto di opportune "dimensioni qualitative".

Aggiudicatario della concessione, pertanto, sarà il soggetto che raggiungerà il punteggio maggiore.

A parità di punteggio, la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente alla qualità. Qualora anche tale punteggio fosse paritario, si procederà mediante sorteggio.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata a cura della Commissione giudicatrice mediante l'assegnazione di 100 punti agli elementi di valutazione di seguito riportati:

Max 80 punti saranno assegnati alla componente progettuale del servizio offerto, nel seguente modo:

A) PROGETTO EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO fino ad un massimo di 65 punti.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al progetto, si terrà conto dei seguenti elementi:

a.1) Parte educativa: fino ad un massimo di 20 punti di cui:

- metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi) - max 5 punti;
- progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata al nido, accoglienza giornaliera e momento di re-incontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico, servizi educativi e gestione "differenze"- etnico - culturale, disabilità, ecc.) - max 10 punti;

- modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino – max 5 punti;

a.2) Rapporti relazionali: fino ad un massimo di 10 punti di cui:

- servizi innovativi alle famiglie (comprese eventuali estensioni del servizio) – max 5 punti;
- modalità di coinvolgimento delle famiglie degli utenti (incontri personale asilo nido/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi) – max 2 punti;
- raccordo con l'Amministrazione Comunale – max 3 punti;

a.3) Progetto comunicazione e marketing dei servizi: fino ad un massimo di 10 punti di cui:

- Opuscoli, campagne mirate, brochure, sito internet – max 7 punti;
- Elaborazione carta del servizio – max 3 punti;

a.4) Gestione del personale: fino ad un massimo di 15 punti di cui:

- struttura organizzativa e operativa (numero educatori da impiegare, organizzazione del personale, distribuzione degli orari del personale, disponibilità di un coordinatore pedagogico) in relazione alla ricettività del nido – max 5 punti;
- professionalità del personale (titoli di studio ed esperienza professionale – presentazione curriculum del personale che si intende utilizzare - specificazione del ruolo, dei compiti del coordinatore e degli educatori) – max 6 punti;
- modalità e tempi di sostituzione del personale – max 2 punti;
- programma aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste, considerato che ai fini dell'accreditamento devono essere garantite almeno n. 20 (venti) ore annue da attuarsi da parte di enti formativi accreditati – max 2 punti;

a.5) Modalità di organizzazione del servizio di refezione. Max punti 10 di cui:

- proposte che privilegino la qualità, quantità e varietà dei prodotti: prodotti biologici, prodotti IGP, DOP o tipici locali, corredati da schede tecniche ed attestati del produttore, provenienti da acquacoltura biologica o pesca sostenibile, da agricoltura integrata - max punti 8;
- modalità di selezione dei fornitori e di controllo nei confronti degli stessi, qualità dei prodotti impiegati, predisposizione di specifica procedura dei criteri di selezione, controllo dei fornitori e delle singole forniture bio e convenzionali, tracciabilità del prodotto e del processo produttivo: max punti 2;

B) proposte migliorative: max punti 15. Verrà assegnato il punteggio maggiore alla proposta che presenta un arricchimento e/o ampliamento dell'offerta, in ordine al miglioramento complessivo del servizio, per quanto attiene ulteriori forniture e prestazioni in beni e/o servizi che arricchiscano complessivamente la proposta organizzativa.

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Responsabile del Settore Amministrativo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nella valutazione e nell'attribuzione dei giudizi la commissione si baserà anche sui seguenti indicatori:

- completezza e chiarezza del progetto presentato;
- coerenza tra quanto proposto e il target di utenza;
- concretezza delle proposte e attuabilità delle stesse rispetto agli spazi e alle attrezzature disponibili, al numero di operatori, ai vincoli strutturali;
- valenza delle proposte tecniche sotto il punto di vista dell'integrazione con il territorio e con le risorse locali.

La Commissione aggiudicatrice ha la facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati, fatto salvo che, qualora la documentazione contenesse informazioni incoerenti o insufficienti per un'adeguata valutazione dei singoli parametri dell'offerta tecnica, la Commissione non assegnerà il relativo punteggio.

Le offerte che conseguiranno un punteggio relativo all'offerta tecnica inferiore a 40/80 verranno escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione comunale.

Per quanto riguarda gli elementi di cui sopra il punteggio sarà assegnato dalla Commissione

attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Offerta economica, massimo 20 punti - L'offerta economica dovrà essere predisposta indicando il prezzo proposto per il servizio, a ribasso rispetto al costo mensile di un bambino frequentante posto a base d'asta e sarà valutata attribuendo il punteggio massimo all'impresa che avrà offerto il minor corrispettivo unitario. Il punteggio per le altre ditte verrà valutato in modo proporzionale al minor prezzo offerto secondo la seguente formula:

offerta migliore : offerta considerata = x : 20

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore, dato dalla somma dei singoli elementi dell'offerta tecnica ed economica considerata. In caso di parità di punteggio finale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio più alto nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione comunale si riserva di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio e congrua nei valori economici, nonché di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi, in particolare se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso, nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti.

6) Documentazione

Il bando di gara nonché il capitolato speciale e i relativi allegati sono disponibili presso l'Ufficio Servizi alla Persona nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e scaricabili gratuitamente dal sito istituzionale del Comune di Trevignano Romano www.trevignanoromano.gov.it (pagina bandi e concorsi).

7) Termini, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte

Il plico contenente tutta la documentazione del bando di gara dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Trevignano Romano - Piazza Vittorio Emanuele III, 1 – 00069 Trevignano Romano (RM) pena esclusione a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata **entro le ore 13,00 del giorno 8 Agosto 2014.**

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno oltre l'intestazione del mittente, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l'indicazione di tutti i componenti.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto nel termine fissato nel bando di gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente "A documentazione", "B progetto di gestione", "C offerta economica".

Nella **busta A "documentazione"** devono essere contenuti a pena di esclusione:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura;

2) **dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex art. 46 ed ex art. 3 per i cittadini dell'Unione Europea del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, con cui il concorrente attesta:**

a. nominativo, data di nascita e residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari e qualità di legale rappresentante anche cessati nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sulla GURI; in alternativa il legale rappresentante, che ne sarà responsabile, potrà procedere alla dichiarazione per sé e per i soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lettere b) e c) che sono cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sulla GURI;

- b. di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.lgs. 163/2006;
- c. iscrizione alle C.C.I.A.A. per servizi oggetto del bando; in caso di soggetti appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, gli stessi dovranno essere iscritti in uno dei registri commerciali dello stato di appartenenza sempre per attività conformi a quelle oggetto di gara;
- d. iscrizione, se cooperative, all'Albo delle Società Cooperative presso il ministero delle Attività produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all'Albo regionale delle Cooperative Sociali;
- e. non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, amministrazione controllata, di concordato preventivo ordinario (diverso dai casi di cui all'art. 182 bis della legge fallimentare), ovvero di non versare in una situazione di sospensione dell'attività commerciale e di non essersi trovato in una di queste condizioni negli ultimi cinque anni;
- f. di trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale (art. 182 bis della legge fallimentare);
- g. per i soggetti di cui al punto 1) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; ovvero di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; di non aver commesso alcun errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- h. aver assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
- i. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
- j. di trovarsi in regolare posizione contributiva, ai fini del rilascio del DURC (certificato attestante la regolarità d'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL) come da autocertificazione allegata;
- k. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 (art. 38 comma 1 – lett. l del D.Lgs. 163/2006) ed, in particolare dichiara di avere il seguente numero di dipendenti:
 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto è in regola con gli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della stessa legge.
 - da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000 dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;
 - di occupare un numero di 15 dipendenti ed avere effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero di occupare più di 35 dipendenti e di aver ottemperato alle norme di assunzione obbligatoria della predetta legge.
- l. di impegnarsi ad applicare per soci – soci cooperatori impegnati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nel Contratto Collettivo di lavoro di categoria;
- m. di essere in possesso ovvero di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni a cose e persone provocati nell'attuazione del servizio e nello specifico polizza R.C.T. / R.CO. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori

di lavoro) espressamente stipulata con riferimento alla concessione della gestione dell'asilo nido comunale Peter Pan di Trevignano Romano, con durata pari a quella della concessione affidata; con massimale unico per sinistro di euro 2.000.000,00; con il limite di euro 2.000.000,00 per R.C.T. e - con il sottolimito di euro 1.000.000,00 per R.C.O.;

In particolare dovrà essere prevista rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti - fatti salvi i casi di dolo.

La copertura deve espressamente essere estesa alla responsabilità civile personale degli operatori preposti al servizio.

La polizza assicurativa non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale originale, dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto.

n. che l'impresa è in regola con le norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008;

o. che l'impresa non si trova nell'incapacità a stipulare contratti con la P.A.;

p. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare di essere in una situazione di controllo e di aver formulato autonomamente l'offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

q. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure, in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;

r. in caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 163/2006 dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio che indica per quali consorziati il consorzio stesso concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara.

In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari della concessione non potranno essere diversi da quelli indicati.

La Commissione aggiudicatrice verificherà che:

- ♦ i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;

- ♦ le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;

- ♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163;

s. dichiara, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari che:

- l'impresa in caso di affidamento della concessione dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta. A tal fine si impegna:

- a)** ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione della presente concessione;

- b)** a comunicare al Comune di Trevignano Romano gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto della presente concessione, quali ad esempio subaffidatari/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Trevignano Romano che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

- l'impresa dichiara che in caso di affidamento della concessione provvederà ad inviare al Comune di Trevignano Romano tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le modalità e di tempi comunicati dal Comune, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subaffidatari dei servizi ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere al Comune di Trevignano Romano di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subaffidatari/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione.

- l'impresa dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandola, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando, tuttavia, ferma la facoltà del Comune di Trevignano Romano di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese;

- l'impresa dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Trevignano Romano risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.;

s. dichiara di essere disponibile ad iniziare ed eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, qualora ciò possa essere richiesto in base a quanto disposto dall'art. 11, comma 9;

t. di avere preso conoscenza del Bando di Gara, del Capitolato Speciale, di tutti gli allegati e di aver verificato perfettamente la realizzabilità e di assumere infine piena responsabilità della sua esecuzione;

u. indicazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti;

v. di mantenere vincolante l'offerta per almeno 180 giorni;

3) cauzione pari al 2% dell'importo annuo del contratto a garanzia della sottoscrizione del contratto. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (riduzione della cauzione provvisoria del 50%) dovranno obbligatoriamente allegare alla garanzia la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in originale o copia autenticata con le modalità previste dal DPR 445/2000.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti.

La fideiussione deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, la validità per almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una

costituenda associazione temporanea di imprese, deve essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.

4) idoneo impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. Tale documento non deve essere prodotto solamente nel caso in cui detto impegno sia già contenuto nella fideiussione per la garanzia provvisoria;

5) documentazione atta a dimostrare il fatturato conseguito nell'ultimo triennio (ultimi tre bilanci approvati) distinto per esercizio, non inferiore ad euro **200.000,00 esclusa Iva** per ogni anno per servizi nel settore oggetto della gara ; documentazione atta a dimostrare di aver gestito nel triennio 2011 – 2013 continuativamente e con esito positivo, almeno un asilo nido con capacità ricettiva non inferiore a 37 bambini.

6) attestazione della piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'effettuazione del servizio nonché della congruità delle prescrizioni del capitolato rispetto ai risultati previsti nello stesso;

7) attestazione di avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un importo di euro 140,00.

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

8) idonea dichiarazione da parte di istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 1

settembre 1993 n. 385 (art. 41, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006), attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente. In caso di RTI e di consorzi ordinari la referenza deve essere prodotta da tutti i partecipanti alla gara.

9) dichiarazione di giudicare congrua e remunerativa, in relazione a tutti gli elementi di offerta, l'offerta stessa.

10) dichiarazione di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutti gli oneri concernenti la sicurezza sul lavoro;

11) indicazione del domicilio eletto per le eventuali comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax.

12) dichiarazione di autorizzazione per la stazione appaltante all'utilizzo del fax o della posta elettronica per le comunicazioni relative alla procedura di gara.

13) dichiarazione di autorizzare, fin d'ora, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante eserciti – ai sensi della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 163/2006 - la facoltà di accesso agli atti;

14) copia conforme del certificato sistema qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 relativo ai servizi educativi della prima infanzia rilasciato da primario Ente certificatore riconosciuto SINCERT od analogo ente europeo, con indicazione della data di prima emissione;

15) Attestazione rilasciata dal Comune inerente il sopralluogo effettuato presso i locali attualmente ospitanti l'asilo nido comunale Peter Pan;

16) eventuale dichiarazione relativa al SUBAFFIDAMENTO DEI SERVIZI, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, in cui si attestano le parti del servizio che si intendono subaffidare (interventi di manutenzione e del servizio di refezione). Per la disciplina del subaffidamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006.

In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l'amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subaffidamento.

In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la dichiarazione sul subaffidamento deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la dichiarazione sul subaffidamento deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

A tutte le suddette dichiarazioni rese dall'interessato ove presentate disgiuntamente dalla domanda di partecipazione dovrà essere allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

In applicazione dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000 vengono considerati equipollenti alla carta di identità:

- a) passaporto;
- b) patente di guida;
- c) patente nautica;
- d) libretto di pensione;
- e) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- f) porto d'armi;
- g) tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciata da un'amministrazione dello Stato.

In caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi dovrà essere presentato:

1. mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
2. procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;

E' peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica. In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

Per i consorzi:

1. atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o in copia autenticata;

2. delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta. In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi contenente l'impegno a costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo.

In ogni caso le ATI già costituite e non, ed i consorzi costituiti e non, devono indicare all'atto della presentazione della documentazione amministrativa, la percentuale di servizio svolta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del Consorzio.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione costituisce motivo di esclusione dalla gara

Si precisa che – nelle more della stipula del contratto di concessione – è vietata qualsiasi modifica alla composizione delle ATI e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta

17) nel caso di impresa che abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non abbia ancora ottenuto il decreto di ammissione: autorizzazione del Tribunale a partecipare alla gara e parere del commissario giudiziale, se nominato (in mancanza di nomina, provvede il Tribunale);

18) nel caso di imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, e che quindi abbiano ottenuto il relativo decreto: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della concessione, il quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione alla concessione, richiamando l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.L. n. 90/2014, la cauzione provvisoria di cui al precedente punto 3) garantisce anche il versamento dell'eventuale sanzione pecuniaria, stabilita nella misura dell'uno per mille del valore della gara, che sarà applicata, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto 2), al concorrente che vi abbia dato causa. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, al fine di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, ne applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine predetto il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nella **busta "B progetto di gestione"** deve essere contenuta, a pena di esclusione, relazione tecnica dettagliata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, contenente una esemplificazione dei punti relativi agli elementi qualitativi dell'offerta di cui al presente bando.

La relazione tecnica di massimo 30 pagine deve essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso senza richiami non contenuti nella documentazione presentata.

Potranno essere allegati, in aggiunta, schemi illustrativi, diagrammi, tabelle etc. aventi stretta connessione con l'offerta e finalizzati a meglio esplicitare le attività da realizzare.

Ogni elaborato sarà sottoscritto nell'ultima pagina per esteso e in modo leggibile:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

L'accertata incompletezza, insufficienza o non rispondenza della relazione presentata alle prescrizioni oggetto di concessione determineranno l'irregolarità degli atti presentati per la gara.

Si precisa che ai fini della valutazione della relazione sarà preso in considerazione solamente il personale operativo che sarà effettivamente impiegato nel servizio e che il monte ore esposto è vincolante per l'impresa nell'esecuzione del servizio medesimo.

Le imprese partecipanti possono comunicare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti, in sede di presentazione dell'offerta tecnica, mediante dichiarazione motivata e comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.

Nella busta "C offerta economica" deve essere contenuta a pena di esclusione dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore contenente il prezzo espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anche esso espresso in cifre e lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per il servizio.

In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per l'Amministrazione.

Il concorrente dovrà espressamente specificare, a pena di esclusione, la quantificazione degli oneri per la sicurezza connessi ai servizi che il concorrente si impegna a prestare al prezzo offerto in sede di gara, e ciò al fine di valutarne la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio stesso. Tali costi devono altresì essere considerati come una specificazione dell'offerta economica globalmente intesa.

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

La stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

8) Avvalimento

E' facoltà del concorrente avvalersi dell'istituto dell'**AVVALIMENTO** di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, cui espressamente si rimanda.

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, e precisamente:

- a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente, e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione;
- g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subaffidatario nei limiti dei requisiti prestati.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente e l'impresa ausiliaria risultate aggiudicatrici della concessione, dovranno comunicare nei tempi concordati con l'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l'esecuzione della concessione. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

9) Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo **ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia**, l'amministrazione può proseguire il rapporto di concessione con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e **successive modifiche e integrazioni**, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'amministrazione può recedere dalla concessione.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

10) Procedura di aggiudicazione

L'apertura delle offerte avverrà presso la Sala Consiliare del Comune di Trevignano Romano in Piazza Vittorio Emanuele III, n.1 il **giorno 12 agosto 2014 ore 9,00.**

La commissione, ai sensi dell'art. 283 del Dpr 207/2010, procederà secondo il seguente ordine di lavoro:

- a) nel giorno indicato per la procedura aperta, verifica, in seduta pubblica della documentazione prodotta dai concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara oggetto della presente concessione nonché procede alla verifica dell'integrità dei plichi procedendo all'apertura della Busta A e della Busta B e alla verifica del contenuto delle stesse;
- b) successivamente, valutazione in seduta segreta, dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti e attribuzione del relativo punteggio;
- c) in seduta pubblica, lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, apertura dell'offerta economica e attribuzione del relativo punteggio, attribuzione del punteggio complessivo sulla base

dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara, all'aggiudicazione definitiva, che sarà irrevocabile per l'offerente, mentre per l'amministrazione sarà vincolante dopo la stipula del contratto.

Per concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 nei confronti dell'aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti.

Nel caso in cui i controlli effettuati presso gli enti competenti o attraverso la documentazione richiesta al concorrente non confermino le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, il comune procederà all'esclusione dello stesso dalla gara ed all'incameramento della garanzia provvisoria.

Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante, l'impresa sarà tenuta a presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del contratto, compresa la documentazione necessaria per il rilascio da parte della Prefettura della certificazione antimafia, a costituire le garanzie e le coperture assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto di concessione.

Ove, nell'indicato termine, l'impresa non ottempererà alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante ha facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dall'aggiudicazione, di procedere all'incameramento della garanzia provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico.

La stipulazione del contratto non potrà avvenire prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

All'impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al subaffidatario, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre una dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subaffidatari.

11) Soggetti ammessi all'apertura delle offerte

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

12) Documenti per la stipula del contratto

L'impresa risultata aggiudicataria, alla data fissata dalla stazione appaltante, ai fini della stipulazione del contratto dovrà presentare, se non presentati in sede di gara:

- idonea polizza assicurativa per la copertura di danni a cose e persone provocati nell'attuazione del servizio e nello specifico polizza R.C.T. / R.CO. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) espressamente stipulata con riferimento alla concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Trevignano Romano, con durata pari a quella della concessione affidata; con massimale unico per sinistro di euro 2.000.000,00; con il limite di euro 2.000.000,00 per R.C.T. e - con il sottolimito di euro 1.000.000,00 per R.C.O.; in particolare dovrà essere prevista rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti - fatti salvi i casi di dolo. La copertura deve espressamente essere estesa alla responsabilità civile personale degli operatori preposti al servizio. La polizza assicurativa non

libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

- cauzione definitiva **ai sensi dell'art. 113 del dlgs 163/2006** da costituirsi in uno dei modi di cui alla **Legge 348/82** a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate, dell'eventuale risarcimento dei danni nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall'aggiudicatario a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell'affidamento, con le conseguenze di legge, e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa dovrà contenere la dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto ai soggetti beneficiari entro 15 gg. dietro semplice richiesta dei medesimi, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della cauzione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944, secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile. Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. La ditta è obbligata a reintegrare entro 30 gg. la cauzione per l'importo di cui il Comune abbia dovuto eventualmente avvalersi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
- versamento dell'imposta di registro e consegna delle marche da bollo necessarie;
- POS;
- ogni altro atto necessario per la stipula.

13) Controversie

1) Ai sensi dell'art. 244 del Dlgs 163/2006 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento del servizio in oggetto. La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative. Sono altresì devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità.

I termini processuali sono stabiliti in:

- a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 79 del Dlgs 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art. 66 comma 8;
- b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell'atto contenente i motivi aggiunti, dell'appello avverso l'ordinanza cautelare;
- c) trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, decorrenti dalla notificazione del ricorso principale;
- d) quindici giorni per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati;
- e) quindici giorni per l'appello avverso l'ordinanza cautelare decorrenti dalla sua comunicazione o, se anteriore, notificazione.

Nelle materie di cui al punto precedente, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano la stazione appaltante della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.

L'informazione in oggetto è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al

responsabile del procedimento a cura della commissione di gara. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.

2) Le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, qualora non possano essere composte in via amichevole, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Fino alla soluzione della controversia il Concessionario non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato. Per tutte le controversie che dovessero sorgere, nessuna esclusa, il foro competente sarà quello di Civitavecchia.

Il Comune di Trevignano Romano informa i concorrenti interessati alla concessione e l'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n 196/2003, che:

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l'aggiudicazione e la gestione della concessione;

2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione;

3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Comune responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000 e ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia appalti di servizi;

4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;

5) i dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell'autorità giudiziaria nell'ambito di eventuali procedimenti a carico delle ditte concorrenti;

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella De Santis, tel. 06.99.91.20.222 e-mail: postmaster@pec.trevignanoromano.it

Trevignano Romano, lì 27.06.2014

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Serena Magliano

Allegati:

Dichiarazione DURC (allegato sub a)

**AUTOCERTIFICAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
(DL 70/2011, ART. 4, COMMA 14-BIS CONVERTITO IN L. 106/2011)**

Io sottoscritto/a, nato/a ad
(....) il e residente in (.....) in via
..... n., c.f. nella
qualità di della
con sede legale in (.....), Via n.
... - c.f. - P.IVA, in
relazione alla.....,consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di non avere dipendenti.
- di avere n..... dipendenti
 - Contratto collettivo nazionale del lavoro applicato:
 - Matricola INPS per lavoratori dipendenti:
 - Codice aziendale Cassa Edile (eventuale): Prov.
 - Codice Aziendale INAIL:
 - PAT INAIL:

che in data esiste la regolarità contributiva dei versamenti dei contributi:

- INPS
- INAIL
- Cassa Edile (se iscritta)

che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l'esistenza di debiti contributivi.

..... (.....), li

Firma del sottoscrittore